

COMUNE DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici in Modena il giorno undici del mese di giugno (11/06/2012) alle ore 14:35, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Pighi Giorgio	Sindaco	SI	22	Gorrieri Franca	SI
2	Liotti Caterina Rita	Presidente	SI	23	Guerzoni Giulio	SI
3	Pellacani Gian Carlo	Vice Presidente	SI	24	Leoni Andrea	SI
4	Andreana Michele		SI	25	Morandi Adolfo	SI
5	Artioli Enrico		SI	26	Morini Giulia	SI
6	Ballestrazzi Vittorio		SI	27	Pini Luigi Alberto	SI
7	Barberini Stefano		SI	28	Prampolini Stefano	SI
8	Barcaiuolo Michele		SI	29	Ricci Federico	SI
9	Bellei Sandro		SI	30	Rimini Stefano	SI
10	Bianchini Walter		SI	31	Rocco Francesco	SI
11	Campoli Giancarlo		SI	32	Rossi Eugenia	SI
12	Caporioni Ingrid		SI	33	Rossi Fabio	SI
13	Celloni Sergio		NO	34	Rossi Nicola	SI
14	Codeluppi Claudia		SI	35	Sala Elisa	SI
15	Cornia Cinzia		SI	36	Santoro Luigia	SI
16	Cotrino Salvatore		SI	37	Taddei Pier Luigi	SI
17	Dori Maurizio		SI	38	Torrini Davide	SI
18	Galli Andrea		SI	39	Trande Paolo	SI
19	Garagnani William		SI	40	Urbelli Giuliana	SI
20	Glorioso Gian Domenico		SI	41	Vecchi Olga	SI
21	Goldoni Stefano		SI			

e gli Assessori:

1	Alperoli Roberto	SI	6	Nordi Marcella	NO
2	Arletti Simona	SI	7	Giacobazzi Gabriele	SI
3	Boschini Giuseppe	SI	8	Poggi Fabio	SI
4	Maletti Francesca	SI	9	Querzé Adriana	SI
5	Marino Antonino	SI	10	Sitta Daniele	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 32

Prot. Gen: 2012 / 56004 - FR - IMU SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012
(Relatore Assessore Boschini)

Con riferimento alla presentazione del Bilancio di previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012-2014 avvenuta in data 14.5.2012 e al dibattito intervenuto in data odierna, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, nel testo risultante in seguito all'emendamento approvato, che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 38

Consiglieri votanti: 35

Favorevoli 24: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi

Contrari 11: i consiglieri Ballestrazzi, Barcaiuolo, Bellei, Leoni, Morandi, Pellacani, Rossi E., Santoro, Taddei, Torrini, Vecchi

Astenuti 1: il consigliere Ricci

Non votanti 2: i consiglieri Bianchini, Rossi N.

Risultano assenti i consiglieri Barberini, Celloni, Galli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14-03-2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” che, in attuazione della Legge n. 42 del 5.5.2009 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, ha devoluto ai Comuni la fiscalità immobiliare relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, attribuendo secondo i termini e le modalità previsti il gettito o le quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali ed in particolare ha introdotto una nuova forma di imposizione fiscale locale, l’imposta municipale propria;

Considerato che il citato Decreto Legislativo istituisce all'art. 8 l'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari cioè ai redditi agrari, dominicali e alle rendite rispettivamente dei terreni e dei fabbricati non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI); nonché stabilisce, sempre all'art. 8 e al successivo art. 9, la disciplina della nuova imposta IMU a partire dall'anno 2014;

Dato atto che in generale la disciplina dell'imposta municipale propria ha gli stessi presupposti impositivi della precedente imposta comunale sugli immobili ovvero il possesso di beni: terreni, aree e fabbricati diversi dall'abitazione principale, da parte del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sugli stessi e che è da questi dovuta annualmente al Comune, nel cui territorio gli immobili sono situati;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 06-12-2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (c.d Decreto Salva Italia) convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 22.12.2011, n. 214 che anticipa a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale fino al 2014 e come modificato dalla Legge 26.4.2012 n. 44 stabilisce l'applicazione della disciplina d'imposta al possesso d' immobili, ivi comprese

l'abitazione principale e le relative pertinenze, ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni;

Dato atto che l'imposta municipale propria sperimentale è definita e disciplinata in base alle disposizioni dell'art. 13 del Decreto Legge 06-12-2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 22.12.2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26-4-2012 n. 44, degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14-03-2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni in quanto espressamente richiamate, demandando conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria all'anno 2015;

Considerato il contesto storico-sociale di grave crisi economica, che ha portato ad anticipare l'istituzione dell'IMU in via sperimentale con la previsione per gli anni 2012, 2013 e 2014 di una disciplina dell'imposta avente per alcune fattispecie una propria natura specifica, i cui aspetti fondamentali anche in considerazione delle intervenute modifiche apportate dalla Legge 26-4-2012 n. 44 in sede di conversione del Decreto Legge fiscale n. 16/2012, vengono qui di seguito rilevati:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base fissata dalla legge (0,76 per cento);
- le detrazioni d'imposta previste dalla legge, le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, restando interamente a carico dei bilanci comunali
- il trattamento dell'abitazione principale intesa come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e delle relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, riassoggettate ad imposta in considerazione di un'aliquota ridotta allo 0,4 per cento che può essere modificata in aumento o in diminuzione sino allo 0,2 per cento e della detrazione d'imposta di euro 200. Questa detrazione per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. Tale trattamento può essere previsto dal Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, per l'unità immobiliare posseduta dagli anziani o disabili, che a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione, nonché per l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia sempre a condizione che l'alloggio non risulti locato. Mentre agli alloggi delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati degli Istituti autonomi Case Popolari (oggi Acer) spetta solo il regime della detrazione, senza tuttavia applicarsi la quota d'imposta riservata allo Stato ed il relativo gettito, spettante per intero al Comune, non concorre alla differenza compensativa del Fondo sperimentale di riequilibrio.
- il trattamento dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994, assoggettati espressamente ad imposta in considerazione di un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento che può essere modificata solo in diminuzione sino allo 0,1 per cento.

- la previsione di un'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76% che può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; mentre essa può essere ridotta sino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- l'applicazione, previa rivalutazione, alle rendite catastali dei fabbricati di nuovi moltiplicatori: es. 160 (non 100) per gli alloggi e loro pertinenze; 140 (non 100) per i piccoli fabbricati ad uso produttivo, restando invariato per le scuole, i collegi e convitti; 80 (non 50) per i fabbricati delle Filiali o Agenzie bancarie ed assicurative e gli uffici; 60 (non 50) per i più grandi fabbricati ad uso produttivo, elevato a 65 dal 2013; 55 (non 34) per i negozi; nonché l'applicazione, sempre previa rivalutazione, ai redditi dominicali dei terreni agricoli del moltiplicatore 135, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
- il pagamento della prima rata dell'imposta per l'anno 2012 da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base e la detrazione statale; mentre la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno in considerazione delle aliquote deliberate dal Comune e di quelle eventualmente variate dallo Stato con conguaglio sulla prima rata, specificando che:
 1. il pagamento per l'abitazione principale e relative pertinenze, il cui gettito spetta interamente al Comune, è invece versato in tre rate, di cui la prima e la seconda pari ad un terzo dell'imposta calcolata con l'aliquota di base e la detrazione statale entro il 16 giugno e il 16 settembre, la terza entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno in considerazione delle aliquote deliberate dal Comune e di quelle eventualmente variate dallo Stato con conguaglio sulle precedenti rate. E' fatta tuttavia salva la possibilità di corrispondere l'imposta in due rate, secondo i termini e le modalità di cui al precedente periodo.
 2. il pagamento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge n. 133/1994 è versato nella prima rata in misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base, e nella seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata in considerazione delle aliquote deliberate dal Comune e di quelle eventualmente variate dallo Stato. Mentre, entro il 16 dicembre 2012 è effettuato in un'unica soluzione il pagamento dei fabbricati rurali, iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati nel catasto urbano entro il 30 novembre 2012.

Vista la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente i chiarimenti in materia di << Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.>>.

Considerato altresì che per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare è istituito con l'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 23/2011 un Fondo sperimentale di riequilibrio, nel quale per la durata di tre anni e comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo è computata anche la compartecipazione IVA e l'addizionale energia elettrica, la cui consistenza varia in ragione delle differenze del gettito ICI e IMU Sperimentale stimato

ad aliquota di base; mentre, in caso di incapienza, ciascun Comune versa allo Stato le somme residue;

Dato atto che, in ragione di quanto sopraindicato, la riduzione per tutti i Comuni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 rispetto al 2011, è definito pari a 1 miliardo ai sensi della seconda "tranche" di tagli di cui al D.L. 78/2010, 1,45 miliardi ai sensi dell'art. 28 comma 7 della Legge 214/2011 e 1.627 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.762,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.162 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 13 comma 17 della Legge n. 214/2011; ed in particolare, per il Comune di Modena risulta essere stimata in 26,5 milioni per l'anno 2012, di cui 4 milioni ai sensi del DL 78/2010, 7,1 milioni ai sensi dell'art. 28 comma 7 della Legge n. 214/2011 e 15,4 milioni ai sensi dell'art. 13 comma 17 della Legge n. 214/2012;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese; nonché parimenti di mantenere, pur nel contesto di grave crisi economica, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più disagiate;

Tenuto altresì conto che l'imposta municipale propria (IMU) sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari dei terreni e dei fabbricati non locati, si ritiene di determinare, nel rispetto dei criteri e delle modalità consentiti dalla legge, l'aliquota di base dell'imposta nella misura dell'1,06 per cento e di prevedere diverse aliquote nella misura, che si rende necessaria a garantire gli equilibri di bilancio e contestualmente a soddisfare le esigenze abitative e a realizzare le attività produttive e terziarie relativamente agli immobili siti sul territorio comunale;

Dato atto che nel rispetto degli equilibri di bilancio la detrazione d'imposta e relativa maggiorazione è mantenuta nella misura stabilita dalla Legge ovvero rispettivamente nella misura di euro 200,00 ed euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

Preso altresì atto degli ambiti normativi, fissati dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge n.214 del 22.12.2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, entro cui il Comune può esercitare anche con riferimento a determinate categorie di immobili la propria potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che conferma, per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento legislativo, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purchè non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte

degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamato l'art. 29, comma 16-quater, della Legge 24.2.2012 n. 14 che ha differito al 30.6.2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dalla Legge n. 44 del 26.4.2012, i Comuni possono entro il 30 settembre approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria (IMU); e parimenti, lo Stato può, con decreto governativo da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 sulla base del gettito della prima rata d'imposta, modificare le sue aliquote e detrazioni di base fissate;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti gli emendamenti approvati in data odierna, allegati come parte integrante al verbale della seduta consiliare, ed in particolare l'emendamento prot. 60343 presentato dai consiglieri Urbelli, Prampolini Campioli, Andreana, Glorioso, Rocco, Trande, Gorrieri, Artioli (P.D.), che ha modificato l'aliquota IMU per gli alloggi e relative pertinenze delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa dallo 0,52 allo 0,46 per cento;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nelle sedute dell'8 maggio e del 7 giugno 2012;

Ritenuto necessario dare immediata esecutività alla presente deliberazione per consentire ai contribuenti di assolvere nei termini di legge agli adempimenti fiscali previsti dalla norma;

D e l i b e r a

- di dare atto che l'Imposta Municipale Propria è istituita ed anticipata nell'applicazione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2014 dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 come modificato dalla Legge n. 44 del 26.4.2012 ed è disciplinata dalle disposizioni della normativa sopracitata nonché dalle disposizioni degli articoli 8 e 9 del D.Lgs.

14.3.2011, n. 23 in quanto compatibili e del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni in quanto espressamente richiamato;

- di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1996 e successive modificazioni e comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge, per l'anno 2012:

1. l'aliquota di base dell'imposta nella misura dell'**1,06** per cento per:

- **le aree edificabili;**
- **tutte le fattispecie diverse da quelle sottoriportate.**

2. l'aliquota dell'**1,02** per cento per i fabbricati, in cui è svolta attività d'impresa, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie catastali **A/10, C/1, C/3, C/4** e nel Gruppo **D**, esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;

3. l'aliquota dello **0,90** per cento per i **terreni agricoli**;

4. l'aliquota dello **0,96** per cento per :

- **gli alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **pertinenze concessi in locazione** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento **a canone libero**. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

- **gli alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative **pertinenze occupati da parente, fino al 3° grado**, compreso il parente in linea retta di primo grado se non rientra nel successivo punto 5 o **da affine fino al 2° grado, del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento**, a condizione che il parente o affine dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, e i requisiti di parentela o affinità, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

5. l'aliquota dello **0,76** per cento **per gli alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare e relative **pertinenze occupati da parente, di primo grado in linea retta, del**

proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio e non sia titolare di diritti reali nè in quota nè in nuda proprietà su alloggi, ivi compreso quello di dimora e residenza, nel Comune di Modena. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare nella quale il parente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze, i requisiti di parentela e le condizioni del patrimonio immobiliare del parente, entro il 31.12 dell'anno di riferimento ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione.

Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della comunicazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le comunicazioni già presentate ai fini ICI purchè vigenti all'1.1.2012.

6. l'aliquota ridotta dello **0,52** per cento **per l'abitazione principale e per le relative pertinenze**. Per abitazione principale s'intende l'alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in alloggi diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo alloggio. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono euro 200; tale detrazione di base è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e quindi di prevedere che lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale e le relative pertinenze, di cui sopra al punto 6, si applica all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, a condizione che l'abitazione non sia data in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 .

7. l'aliquota dello **0,46** per cento per gli **alloggi e relative pertinenze delle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa** adibiti ed effettivamente utilizzati ad abitazione principale dei soci assegnatari. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità

immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

8. l'aliquota dello **0,40** per cento **per gli alloggi** adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze **regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi Case Popolari (Acer)**. L'alloggio deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- di dare atto che la detrazione di base di euro 200, di cui al precedente punto 6, si applica per legge alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, previste nei precedenti punti 7 e 8.

9. l'aliquota dello **0,40** per cento per:

- gli **alloggi** e relative pertinenze appartenenti alle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona, **dati in locazione, su indicazione del Comune**, a nuclei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente in condizioni di particolare emergenza abitativa, con canoni di affitto pari o inferiori a quelli concordati ai sensi della Legge n. 431/1998 e per gli **alloggi** e relative pertinenze di altri Enti pubblici regolarmente assegnati per soddisfare esigenze sociali abitative.

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

- gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze **concessi in locazione** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento, secondo le condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, **al Comune** nell'ambito del Servizio "Agenzia Casa". Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

10. l'aliquota dello **0,46** per cento per:

- gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **pertinenze concessi in locazione** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento **alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998**. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il

soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le dichiarazioni già presentate ai fini ICI purchè vigenti all'1.1.2012.

- gli **alloggi** iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative **pertinenze concessi in locazione per almeno 12 mesi a studenti fuori sede** dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento **alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998**. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.

Sono fatte salve dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, e sempre che non intervengano disposizioni di legge incompatibili con tale previsione, tutte le dichiarazioni già presentate ai fini ICI purchè vigenti all'1.1.2012.

11. l'aliquota ridotta dello **0,15** per cento per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994;

- di dare atto che tra le fattispecie diverse, indicate al precedente punto 1, alle quali è applicabile l'aliquota di base si ricomprendono a titolo di esempio, non esaustivo, gli alloggi tenuti a disposizione dal proprietario o titolare di diritti reali di godimento, privi di contratto di locazione registrato;

- di dare atto altresì che la presente deliberazione comunale concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria sperimentale per l'anno 2012 sarà inviata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

- di prevedere per l'anno 2012, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 73.475.000,00 alla risorsa 1011000 Cap. 101 "IMUS – Imposta Municipale Sperimentale" del Bilancio di Previsione 2012.

Successivamente la PRESIDENTE, data l'urgenza di provvedere per consentire ai contribuenti di effettuare nei termini di legge gli adempimenti d'imposta, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente

deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 38

Consiglieri votanti: 36

Favorevoli 25: i consiglieri Andreana, Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli ed il sindaco Pighi

Contrari 11: i consiglieri Ballestrazzi, Barcaiuolo, Bellei, Leoni, Morandi, Pellacani, Rossi E., Santoro, Taddei, Torrini, Vecchi

Non votanti 2: i consiglieri Bianchini, Rossi N.

Risultano assenti i consiglieri Barberini, Celloni, Galli.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 19/06/2012

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

COMUNE DI MODENA
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 11/06/2012

Oggetto: IMU SPERIMENTALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE PER L'ANNO
2012

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to Carlo Casari

Modena, 5 giugno 2012

- Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile
f.to Carlo Casari

Modena, 5 giugno 2012

Assessore proponente
f.to Giuseppe Boschini